



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 14 del 11/02/2015

## AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
63	11/02/2015	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2014.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla G.U. del 30.12.2014, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 per il quale il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;

ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui all'allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione 2015 dovrà essere approvato secondo le nuove regole contabili uniformi, anche se il piano dei conti e la nuova modulistica vivranno ancora un anno di affiancamento a livello conoscitivo;

RILEVATO che l'esercizio 2015 costituisce fase transitoria nell'attuazione dell'armonizzazione contabile;

RISCONTRATO che le nuove regole dell'esercizio provvisorio decorreranno dal 2016, in quanto l'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2014, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato;

DATO ATTO che nel corso del 2015 questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 267/00 il quale sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

VISTA la deliberazione del C.C. n.12 del 02.07.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°43 del 02.07.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazi, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* e dato atto:

- che l'articolo 10, comma 1, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che prevedeva l'attribuzione ai Segretari comunali e provinciali roganti una quota pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento del provento spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- che il successivo comma 2, ha così modificato il testo dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734: *"Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*;
- che conseguentemente, dal 25.06.2014, tutte le somme introitate a titolo di diritti di segreteria e rogito spettano integralmente ai comuni e alle province;
- che l'art.10 comma 2bis reintrodotto in sede di conversione della legge 114/2014 ha stabilito che *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento."*;
- Che in base alle disposizioni suddette, è stata abolita la quota dei diritti di segreteria (rogito) in favore dei Segretari comunali con le seguenti eccezioni:
  - a) negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;
  - b) e comunque per tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale;
- Che nei casi di cui alle precedenti lettere A) e B), una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 dell'articolo sopracitato, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4

e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

- Che, per effetto dell'art.10 del D.L.90/2014 (il cui primo comma ha abrogato il comma 4 dell'art.41 della legge 312/1980, mentre il secondo comma ha riscritto l'art.30 comma 2 della legge 734/1973) è scomparso ogni riferimento ai parametri numerici del 75% e del 90% che, moltiplicati tra loro, davano la quota del 67,50% dell'ufficiale rogante;
- che questo Ente rientra nella fattispecie dei cui all'art.10 comma 2/bis del D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei diritti da ripartire nel 4<sup>^</sup> trimestre 2014 risulta così determinato:

1.	Diritti di segreteria generici da ripartire ... .....	Euro	10,40
2.	Diritti di rogito contratti da ripartire.....	Euro	139,13

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione ai contenuti del D.L. 90/2014, come sopra specificato, di provvedere al riparto ed alla liquidazione dei diritti di segreteria del 4<sup>^</sup> trimestre 2014:

VISTO il comunicato dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, datato 16.10.2014, con il quale sono state fornite indicazioni, e dal quale emerge che:

- “Per gli atti rogati prima del 25.06.2014 nulla cambia rispetto al passato;
- “Per gli atti rogati tra il 25.06 e il 18.08.2014 l'Ente introita i diritti e nessun segretario percepisce quote di diritti per gli atti rogati”;
- “Per gli atti rogati a decorrere dal 19.08.2014 si distinguono le seguenti fattispecie:
  - 1) Segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove è presente la dirigenza, non percepiscono quote dei diritti introitati dall'ente per gli atti rogati;
  - 2) Segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza, percepiscono la quota max. di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti rogati;
  - 3) Segretari di fascia A e B che operano in convenzioni, e nelle quali in uno dei comuni è presente la dirigenza, mentre nell'altro non è presente, percepiscono la quota max. di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune solo per gli atti rogati nel Comune dove non è presente la dirigenza;
  - 4) Segretari di fascia C anche se operano in Comuni dove è presente la dirigenza, percepiscono la quota max. di 1/5 dello stipendio sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti rogati;

VERIFICATA la sussistenza nel nostro Comune della situazione di cui al punto 2) del precedente capoverso e pertanto dato che la dotazione organica del Comune di Ussassai è priva di dipendenti con qualifica dirigenziale i diritti di rogito spettano al segretario comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.2 del 04/02/2015, immediatamente esecutiva, ad oggetto: Attribuzione diritti di rogito al Segretario comunale in applicazione delle modifiche normative di cui all'art. 10 D.L. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014 – Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che nella stessa deliberazione si stabilisce quanto segue:

- che ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 convertito con modifiche nella legge 114/2014 al segretario comunale spettano i diritti di rogito nella misura del 100%, fino a concorrenza del quinto del suo “*stipendio in godimento*”;
- che la quota dei diritti di rogito spettanti è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, mentre l'imposta IRAP esclusa dal computo, resta a carico del Comune;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario provveda mediante determina alla corresponsione integrale al Segretario Comunale dei diritti di rogito spettanti ai sensi

- dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m., per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento;
- raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune;
  - l'art.41 della Legge n.312 dell'11/07/1980 è abrogato e la misura percentuale da attribuire al Segretario comunale è ora disciplinata dall'art.30, comma 2 bis della Legge 734/1973;
  - il provento dei diritti di segreteria, ad eccezione dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della Tabella D allegata alla Legge 604/92, è attribuito integralmente al Comune;
  - al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%;
  - la liquidazione dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/92, comunemente definiti diritti di rogito, al Segretario può essere fatta dopo ogni contratto;

STABILITO che i diritti di rogito spettanti al segretario comunale saranno attribuiti secondo una quota massima non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento dello stesso segretario;

RICHIAMATO il contratto di appalto stipulato in modalità elettronica dal segretario comunale dott. Giacomo Mameli Repertorio n.54 del 27/10/2014 inerente la *“Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/2014 -31/12/2014”* per un totale di diritti di rogito pari a € 139,13, incassati con reversale 623 del 27.10.2014;

VISTO il parere di regolarità contabile recante l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 184 commi 2 e 4 del D.Lgs: 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la tipologia di spesa non richiede l'indicazione del codice CIG;

VISTO il vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## **DETERMINA**

DI DARE ATTO che nel 4<sup>^</sup> trimestre dell'anno 2014 è stata riscossa complessivamente, a titolo di diritti di segreteria e rogito, la somma complessiva di € 149,53;

DI DARE ATTO:

- che l'articolo 10, comma 1,del D.L. 24/6/2014, n. 90, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che prevedeva l'attribuzione ai Segretari comunali e provinciali roganti una quota pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento del provento spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- che il successivo comma 2, ha così modificato il testo dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;
- che conseguentemente, dal 25.06.2014, tutte le somme introitate a titolo di diritti di segreteria e rogito spettano integralmente ai comuni e alle province;

DI RIPARTIRE l'importo dei diritti di segreteria e rogito riscossi durante il 4<sup>^</sup> trimestre 2014, come dal prospetto che segue:

<b>Diritti di segreteria generici</b>		<b>Diritti di rogito</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Al Comune	100%	10,40	-
Al Segretario Comunale *		-	139,13

\* comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 112,38 per diritti di rogito relativi al 4<sup>^</sup> trimestre 2014 al Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo con imputazione al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1 dove trova collocazione il capitolo 1038 del predisponendo Bilancio del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP.2014, che presenta la necessaria disponibilità per la presente spesa;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 26,75 quale contributo Cpdel a carico Ente con imputazione al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1 dove trova collocazione il capitolo 1038 del predisponendo Bilancio del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP.2014, che presenta la necessaria disponibilità per la presente spesa;

DI DARE ATTO che l'imposta IRAP a carico del Comune pari al 2,55% (aliquota ridotta in base all'art.2 comma 1 lettera b) della legge regionale 23/05/2013, n. 12), pari a Euro 2,87 non verrà versata in quanto compensata con il credito IRAP relativo al 2013;

DI DARE ATTO che complessivamente l'ammontare dei diritti di rogito ripartiti nel corso dell'anno 2014 a favore del Segretario Comunale Dott.Giacomo Mameli, sommati a quelli del presente atto, è contenuto entro il limite massimo di 1/5 dello stipendio in godimento attribuito per lo stesso anno, rapportato alla quota percentuale di onere stipendiale di propria competenza;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Cinzia Orazietti

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

#### **Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

#### **Parere di copertura monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere Favorevole**

Ussassai,11/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Orazietti

### **VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 02/07/2014 .

#### **Parere di compatibilità monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai,11/02/2015

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Cinzia Orazietti

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/02/2015

Ussassai,11/02/2015

L'addetto alle Pubblicazioni  
Rag. Roberta Guaraldo